



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1243

Seduta del 01/02/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Formigoni di concerto con l'Assessore Alessandro Colucci

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1983, N. 86 (PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE. NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE RISERVE, DEI PARCHI E DEI MONUMENTI NATURALI, NONCHE' DELLE AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA NATURALE E AMBIENTALE)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLUCCI)

Il Direttore Generale Daniela Marforio

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

L'atto si compone di 17/22 pagine

di cui 15/20 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTA la proposta di progetto di legge recante “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)”;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)”, di iniziativa del Presidente della Regione.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI
CONCERTO CON L'ASSESSORE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO.**

**Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla
legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali,
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)**

**Iscritto all'o.d.g della
Giunta del**

RELAZIONE

INTRODUZIONE

A quasi trent'anni dall'entrata in vigore della legge regionale quadro in materia di aree protette, il sistema lombardo vede oggi la presenza di 24 parchi regionali, distinti tra fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali; 87 parchi di interesse sovra-locale; 63 riserve naturali; 30 monumenti naturali. Più recentemente a queste aree protette si sono aggiunti 193 Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 66 Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000, istituita da Regione Lombardia in collaborazione con l'Unione europea. Oggi circa il 30% del territorio regionale è tutelato ad area protetta.

Con la IX legislatura, Regione Lombardia ha voluto creare un nuovo assessorato interamente dedicato alle tematiche dei parchi, delle aree protette, dei sistemi verdi, delle foreste e del paesaggio.

La riunione di queste competenze sotto un unico soggetto di governo è finalizzata a favorire l'integrazione delle azioni specifiche e ampliarne gli effetti complessivi nella valorizzazione di un importante patrimonio lombardo. È una scelta che permette di rafforzare la capacità di costruire sistemi verdi, per realizzare l'*infrastrutturazione* verde del territorio della Lombardia.

A questa azione centrale vanno aggiunti gli interventi di attenzione all'uso e al consumo di suolo, di realizzazione di una rete ecologica regionale e di una rete verde regionale, di mitigazione e compensazione territoriale in sede di nuove realizzazioni urbanistiche e infrastrutturali.

L'importanza del sistema delle aree protette regionali va oltre la mera conservazione della biodiversità all'interno dei propri confini amministrativi. Il sistema formato da parchi e riserve è, infatti, necessario per la conservazione delle diverse specie al fine di valorizzare il territorio lombardo e diffondere la conoscenza delle molteplici risorse ambientali, culturali e paesaggistiche. Questo patrimonio immenso rappresenta a tutti gli effetti una piccola regione verde nella stessa regione, se pensiamo che la sua estensione è paragonabile a quella del Molise o della Liguria.

Il progetto di legge si propone di valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e organizzazione delle aree protette lombarde, preservarne il patrimonio e promuovere un rilancio del sistema regionale, anche migliorandone l'efficacia della gestione e razionalizzando la spesa.

La Lombardia è la Regione con la più lunga tradizione di pianificazione e gestione delle aree protette. Questa esperienza è nata, infatti, proprio nella nostra Regione, con una legge capace di coniugare gli aspetti di gestione con quelli di programmazione e di tutela del territorio. Una legge regionale che è stata anticipatrice – come altre volte è accaduto – delle successiva legge quadro nazionale.

Si intende rivisitare le norme che caratterizzano la governance delle aree protette, aggiornando il loro ruolo sulla base dei cambiamenti intercorsi, sia di natura giuridica che di evoluzione del contesto socio-territoriale.

Il progetto di legge si propone inoltre di semplificare le procedure di pianificazione nell'ambito delle aree protette, valorizzare i parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), definire una nuova disciplina per i poteri di deroga e le misure di compensazione ed integrare le disposizioni relative ai siti di Rete Natura 2000.

Le linee guida della revisione normativa sono state oggetto, fin dall'inizio della nuova legislatura, di confronto tra l'Assessorato e la Direzione generale e i Presidenti e Direttori delle aree protette, oltre che con i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni agricole.

Anche gli "Stati generali", che si sono svolti in 5 tappe itineranti sul territorio tra il 15 ottobre e il 4 novembre, sono stati occasione per valorizzare le qualità e le potenzialità del sistema delle aree protette, attraverso una azione di ascolto dei bisogni, delle aspettative e delle prospettive di sviluppo dei soggetti istituzionali e locali.

CONTENUTI ESSENZIALI

Sono due i campi di intervento del progetto di legge; il primo è quello relativo alla governance, il secondo riguarda l'efficienza gestionale, la riduzione della spesa e la semplificazione.

Relativamente alla governance, si propone la trasformazione degli attuali enti gestori in enti pubblici, con la partecipazione obbligatoria, anche in termini contributivi, degli enti locali territorialmente interessati (Comuni, Province, Comunità Montane), nonché di quelli volontariamente aderenti.

La procedura di trasformazione è definita nel dettaglio, così come la previsione di un regime speciale per il parco naturale del Bosco delle Querce e per i parchi regionali attualmente non gestiti da enti che vedono la partecipazione dei comuni.

L'ente gestore sarà organizzato sulla base del seguente modello che vede la presenza del presidente, della comunità del parco e del consiglio di gestione, oltre che di un direttore e un revisore dei conti. La nuova distribuzione delle competenze tra gli organi del parco è stabilita anche al fine di raggiungere il secondo obiettivo del progetto di legge, ovvero una maggiore efficienza gestionale dell'area protetta.

Quanto alle esigenze di riduzione della spesa, anche a seguito della manovra di luglio del Governo (legge 122/2010), il progetto di legge ipotizza l'esercizio in forma associata o convenzionata, da parte di più parchi, di una serie di funzioni; inoltre, gli enti gestori, su base volontaria, potranno proporre al presidente della Giunta regionale l'accorpamento tra loro.

Relativamente alla semplificazione, la legge definisce procedure semplificate per l'individuazione dei parchi naturali, per le rettifiche ai confini dei parchi e per l'approvazione del piano del parco naturale (che sarà approvato dalla Giunta regionale e costituirà un titolo specifico del PTC di parco regionale), nonché una migliore definizione dei poteri sostitutivi regionali, degli interventi in deroga.

La valorizzazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) viene attuata attraverso uno specifico articolo della legge, che ne definisce le finalità, le modalità di gestione e istituzione e i compiti dell'ente gestore.

La legge dispone infine l'abrogazione della legge regionale 26/1996, relativa all'organizzazione degli attuali consorzi di gestione delle aree protette.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, suddividendo, nei due commi, i temi della governance da quello dell'efficienza gestionale.

Il primo comma, relativo alla governance, precisa che la trasformazione in enti di diritto pubblico riguarda i consorzi di gestione attualmente istituiti ai sensi della legge regionale 86/1983.

L'articolo 2 dettaglia le diverse fasi relative alla trasformazione degli enti gestori, preoccupandosi di stabilire espressamente la continuità nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti

capo al precedente consorzio e la continuità nella titolarità degli organi in carica fino al completamento della trasformazione.

La trasformazione comporta l'adeguamento dello statuto attualmente vigente di ogni singolo parco alle nuove disposizioni di organizzazione e di gestione, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici. All'adeguamento dello statuto provvede l'assemblea consortile, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è successivamente trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva del nuovo statuto, dal quale dipendono poi gli adempimenti successivi, relativi all'insediamento dei nuovi organi di gestione dell'ente parco. Infine, sono previsti poteri sostitutivi regionali per la trasformazione, qualora i consorzi non adempiano a quanto stabilito.

L'articolo 3 fa riferimento alle gestioni speciali, ovvero ai parchi regionali che attualmente gestiti da enti che non prevedono la partecipazione dei singoli comuni e ai parchi naturali istituiti al di fuori dei parchi regionali; per la prima categoria, si stabilisce la possibilità per la Regione di provvedere, anche in considerazione delle singole specificità degli enti, all'adeguamento della composizione e alla successiva istituzione del nuovo ente gestore.

I parchi naturali istituiti al di fuori dei parchi regionali continuano invece ad essere gestiti secondo le previsioni della legge regionale istitutiva.

L'articolo 4 si riferisce all'ipotesi che i presidenti dei parchi, successivamente all'entrata in vigore della legge e previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, possano formulare alla Giunta istanza per l'accorpamento volontario degli attuali enti gestori. A tal fine, il Presidente della Giunta avvierà la procedura illustrata nel secondo comma dell'articolo 4, che prevede apposita modifica alla legge regionale 16/2007, al fine dell'istituzione della nuova area protetta derivante dall'accorpamento.

All'articolo 5 si definisce la modalità di raggiungimento di uno dei più rilevanti obiettivi che la legge vuole raggiungere, ovvero il miglioramento dell'efficacia della gestione e la razionalizzazione della spesa attraverso l'esercizio in forma associata o convenzionata da parte di più parchi di alcune funzioni amministrative, quali le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legali.

L'articolo 6 contiene le tredici modifiche che si intendono apportare alla legge regionale 86/1983, per il conseguimento delle finalità già illustrate nell'articolo 1.

- a) la modifica del comma 6 dell'articolo 4 consente di attuare parte della strategia per la biodiversità, attraverso la disciplina degli interventi relativi al contenimento della flora esotica invasiva in Lombardia;
- b) con il nuovo articolo 6, sono istituiti due nuovi organismi di partecipazione: la Consulta regionale delle aree protette, composta dall'assessore regionale competente e dai presidenti dei parchi regionali e naturali, e il Tavolo delle aree regionali protette, strumento permanente di confronto con le associazioni agricole ed ambientaliste sulle politiche regionali in materia;
- c) le modifiche all'articolo 16-ter consentono di definire meglio la procedura per l'istituzione dei parchi naturali, risolvendo così alcune criticità verificate nelle precedenti fasi istitutive di parchi naturali di Lombardia;
- d) con l'intervento operato al comma 3 dell'articolo 17, si dettagliano le casistiche che consentono di modificare, attraverso lo strumento del piano, il perimetro del parco come definito nella legge istitutiva, limitatamente a comuni già ricompresi nel parco

stesso e purché non venga compromesso il conseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

- e) coerentemente con la ridefinizione della procedura per l'istituzione del parco naturale, con l'inserimento dell'articolo 19-bis viene meglio definito il contenuto del piano del parco naturale, nonché le procedure per la sua approvazione;
- f) il nuovo articolo 20-bis riguarda i poteri di deroga e le misure di compensazione, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e non diversamente localizzabili;
- g) a seguito della trasformazione degli enti gestori dei parchi da consorzi ad enti pubblici, si provvede a modificare l'articolo 22 della legge regionale 86/1983;
- h) per effetto della trasformazione degli enti gestori da consorzi ad enti pubblici, vengono introdotti tre nuovi articoli dedicati rispettivamente alle modalità di istituzione e di approvazione dello statuto, all'organizzazione ed agli aspetti legati alla direzione e al personale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco, viene convocata una apposita conferenza degli enti locali, al fine della predisposizione dello statuto che, dopo l'adozione da parte dell'organo assembleare dei predetti enti, è trasmessa alla Regione per la sua approvazione, che avviene con deliberazione della Giunta. L'ente gestore è istituito con decreto del Presidente della Giunta; successivamente si procede all'insediamento degli organi dell'ente.

L'articolo 22-ter definisce gli organi del parco:

- il presidente, rappresentante legale del parco, eletto dalla comunità del parco;
- la comunità del parco, composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona dei Sindaci e dei Presidenti delle Province e delle Comunità Montane o loro delegati, purché consiglieri o assessori;
- il consiglio di gestione, composto da tre o da cinque membri, compreso il presidente, eletti dalla comunità del parco, dei quali uno su designazione della Giunta regionale;
- un unico revisore dei conti, nominato dalla comunità del parco su designazione del consiglio regionale.

Il nuovo articolo 22-ter si occupa anche di definire la distribuzione delle competenze tra gli organi del parco.

E' ammessa, qualora prevista dallo statuto del parco, l'attribuzione delle indennità per il presidente e il consiglio di gestione nonché per il revisore dei conti; a tal fine, con deliberazione della Giunta regionale saranno stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle predette indennità, sulla base di criteri individuati nella legge. Ai membri della comunità della parco spetta esclusivamente un rimborso spese.

Il direttore del parco è scelto tra gli iscritti in un apposito elenco regionale tenuto dalla Giunta, che ne definisce requisiti di competenza e professionalità; l'incarico è conferito dal presidente, con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata. Al personale del parco si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

- i) le tre successive modifiche sono predisposte al fine di meglio precisare la valenza delle misure di conservazione per i siti di Rete Natura 2000, oltre a prevedere l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni in merito
- l) la modifica all'articolo 33 della legge 86/1983 è operata per adeguare alle nuove disposizioni di gestione e organizzazione dei parchi le funzioni regionali relative al monitoraggio e agli interventi sostitutivi, oltre che della possibilità di scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti gestori, in casi ben definiti e previa diffida ad adempiere
- m) con la modifica all'articolo 34 si intendono valorizzare maggiormente i parchi locali di interesse sovracomunale, che danno un importante contributo per lo sviluppo dei sistemi verdi di Regione Lombardia, per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo che possono garantire.

L'articolo 7 del progetto di legge contiene la norma di raccordo con altre leggi regionali di finanziamento, esclusivamente finalizzata ad individuare la nuova esatta corrispondenza tra i capitoli di spesa e le norme relative ai siti di Rete Natura 2000, modificate, come illustrato in precedenza, nella legge regionale 86/1983.

L'articolo 8 contiene le disposizioni transitorie e finali della legge; anzitutto si prevede una norma generale, che stabilisce che i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti ai nuovi enti gestori.

L'articolo precisa inoltre che l'adeguamento statutario necessario per attuare la trasformazione da consorzi ad enti pubblici è deliberato sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto in vigore e che, in ogni caso, le quote di partecipazione non possono essere modificate in sede di adeguamento statutario.

Infine, al fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio necessariamente sovracomunale delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 86/1983, si prevede il mantenimento delle forme di gestione in essere dei PLIS riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge e si raccorda l'allegato A della l.r.16/2007 ai provvedimenti amministrativi di cui all'art.17, comma 3 della l.r. 86/1983.

Le abrogazioni, indicate **all'articolo 9**, riguardano alcuni articoli della legge regionale 86/1983 non più coerenti con le modifiche e integrazioni illustrate in precedenza, nonché l'abrogazione totale della legge regionale 26/1996 relativa all'organizzazione dei consorzi dei parchi.

Aspetti finanziari

Le previsioni di legge non comportano spese aggiuntive rispetto a quanto già stanziato con i capitoli della legge quadro (l.r.86/83), bensì si auspica che l'accorpamento volontario delle aree protette comporti una riduzione della spesa.

TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione disciplina, con le modalità di cui all'articolo 2, la trasformazione in enti di diritto pubblico, regolati ai sensi della presente legge, degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e prevede nuove modalità di organizzazione per gli enti gestori dei parchi regionali, al fine di valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e organizzazione delle aree protette lombarde, preservarne il patrimonio e promuovere un rilancio del sistema regionale, anche migliorandone l'efficacia della gestione e razionalizzando la spesa.
2. La presente legge provvede inoltre alla semplificazione delle procedure di pianificazione nell'ambito delle aree protette, alla valorizzazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), alla definizione di una nuova disciplina per i poteri di deroga e le misure di compensazione, nonché all'integrazione delle disposizioni relative ai siti di Rete Natura 2000.

Art. 2 (Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti)

1. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono trasformati in enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge. Entro il termine perentorio ed essenziale di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione, di cui al presente articolo.
2. Fino all'insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva competenza, gli organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti.
3. Lo statuto è adeguato, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici.
4. All'adeguamento dello statuto provvede l'assemblea consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
5. A far data dall'entrata in vigore dell'adeguamento statutario, l'ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.
6. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore dell'adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per la nomina dei componenti il consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

7. Agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al comma 1 è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell'assemblea consortile di cui al comma 4 e decorre nuovamente dal momento della pubblicazione di cui al comma 4.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 3.

Art. 3 (Gestioni speciali)

1. Per i parchi regionali attualmente gestiti da enti che non prevedono la partecipazione dei singoli comuni, la Regione può provvedere, anche in considerazione delle singole specificità degli enti, all'adeguamento della composizione e alla successiva istituzione del nuovo ente gestore, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della l.r. 86/1983.
2. I parchi naturali istituiti al di fuori dei parchi regionali continuano a essere gestiti secondo le previsioni della legge regionale istitutiva.

Art. 4 (Accorpamenti volontari di enti gestori di aree protette)

1. Qualora i presidenti dei parchi verifichino, previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, la possibilità di un accorpamento volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali, formulano apposita istanza al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l'approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione del perimetro provvisorio del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all'articolo 22 della legge 394/1991, avvia l'iniziativa legislativa di modifica alla l.r. 16/2007, al fine dell'istituzione della nuova area protetta, definendo altresì le disposizioni per la successione nei rapporti tra gli enti gestori e i tempi e le modalità di definizione e approvazione dello statuto del parco, nonché per l'insediamento degli amministratori dell'ente.
3. Gli enti gestori di riserve, monumenti naturali e PLIS possono formulare, previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, istanza al Presidente della Giunta regionale in merito alla volontà di accorpamenti tra di loro o con parchi regionali. Il Presidente, valutata l'istanza di accorpamento, avvia il conseguente procedimento.

Art. 5 (Miglioramento dell'efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa)

1. La Regione, per migliorare l'efficacia della gestione e per razionalizzare ed economizzare la spesa, individua, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di proposte pervenute dagli enti gestori, i criteri, con efficacia vincolante, per l'esercizio in forma associata o convenzionata da parte di più parchi delle funzioni amministrative, ivi incluse le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione o legale.
2. La Giunta delibera i criteri di cui al comma 1 sentiti gli enti gestori.

Art. 6 (Modifiche alla l.r. 86/1983)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, alla l.r. 86/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per il contenimento della flora esotica invasiva, da parte degli enti gestori delle aree regionali protette e dei siti Natura 2000 per i territori di rispettiva competenza, ovvero da parte delle Province per il restante territorio regionale.”;
- b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Organismi di partecipazione)
1. E' istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, la Consulta regionale delle aree protette, composta dall'Assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali.
2. La Consulta è convocata periodicamente dall'Assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione, gestione e sviluppo delle aree protette della Lombardia.
3. E' istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di confronto con le associazioni agricole ed ambientaliste sulle politiche regionali in materia. La composizione del tavolo è definita con deliberazione della Giunta regionale.”;
- c) l'articolo 16-ter è sostituito dal seguente:
“Art. 16-ter
(Individuazione dei parchi naturali)
1. I parchi naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono istituiti con legge regionale, nelle forme e con i contenuti previsti dagli articoli 22, comma 1, e 23 della legge 394/1991.
2. L'ente gestore del parco regionale, qualora si intenda istituire il parco naturale all'interno di un parco regionale o, negli altri casi, la Regione o gli enti locali procedono alla convocazione di una conferenza dei comuni, delle comunità montane e delle province territorialmente interessate per la redazione del documento di indirizzo, da trasmettere alla Giunta regionale, relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione del parco naturale sul territorio.
3. La Giunta regionale verifica la congruenza del documento di indirizzo rispetto al PRAP e alle disposizioni di legge in materia e, su iniziativa del Presidente, delibera la trasmissione al Consiglio regionale della proposta di legge istitutiva del parco.
4. Il Consiglio regionale istituisce il parco naturale stabilendo:
a) la perimetrazione dell'area e le finalità del parco;
b) l'ente cui è affidata la gestione;
c) i contenuti del piano;
d) i principi del regolamento del parco;
e) i divieti da applicare al fine di garantire il perseguimento delle finalità istitutive.
5. La gestione dei parchi naturali istituiti all'interno dei parchi regionali è affidata al medesimo ente gestore.
6. All'interno del parco naturale non si possono istituire nuove riserve naturali e monumenti naturali; qualora, all'interno del parco naturale, sussistano i corrispondenti valori ambientali, il piano del parco prevede la necessaria normativa di tutela.”;
- d) al comma 3 dell'articolo 17 le parole “per il conseguimento delle finalità ivi previste” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente a comuni già ricompresi nel parco e purché non compromettano il conseguimento delle finalità ivi previste, atte a:
a) attestarsi su perimetri identificabili sul terreno, seguendo confini fisici, naturali, infrastrutture lineari o confini amministrativi;

- b) tutelare e recuperare le fasce di collegamento tra città e campagna, nonché promuovere la connessione tra le aree esterne ai parchi e la rete ecologica regionale;
 - c) promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico ambientale dell'area del parco;
 - d) escludere gli ambiti già completamente urbanizzati o gli ambiti produttivi già consolidati, purchè privi di valenza paesistica, previa adeguata compensazione territoriale; la compensazione non è dovuta qualora il perimetro del territorio comunale sia già interamente ricompreso nel parco.”;
- e) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente articolo 19-bis:
- “Art. 19-bis
(Piano del parco naturale)
1. Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all’interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.
 2. Il piano del parco naturale definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano prevede le attività antropiche tradizionali compatibili con l’ambiente naturale e promuove un’attività agricola eco-compatibile.
 3. Il piano per il parco naturale si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale e, in quanto tale, ha valore anche di piano paesaggistico nonché di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello.
 4. Per l’approvazione dei piani dei parchi naturali si applicano le procedure previste dall’articolo 19.”;
- f) dopo l’articolo 20 è inserito il seguente 20-bis:
- “Art. 20-bis
(Poteri di deroga e misure di compensazione)
1. L’ente gestore del parco, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, e sentiti gli enti interessati, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche o di opere di pubblica utilità riconosciute tali dalla Giunta regionale, esclusivamente nel caso in cui non possano essere diversamente localizzate. La deliberazione di autorizzazione dell’ente deve dare adeguata motivazione in ordine all’impossibilità di localizzare diversamente l’opera e stabilisce le misure di compensazione e mitigazione. L’inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione tra l’ente parco e il proponente e al versamento di garanzia fidejussoria. Sono esclusi dalla garanzia fidejussoria i soggetti di diritto pubblico.
 2. Sono fatte salve le procedure di legge previste per le opere di interesse statale.
 3. I soggetti titolari di concessioni, autorizzazioni o altri atti di assenso che comportino lo sfruttamento delle risorse ambientali nell’ambito delle aree protette sono tenuti a versare agli enti gestori, a titolo di compensazione e mitigazione, un onere commisurato alla risorsa sfruttata, definito con provvedimento della Giunta regionale.”;
- g) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
- “Art. 22
(Enti gestori dei parchi regionali)
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad appositi enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell’articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.
 2. Lo statuto ne determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 22-bis.”;

h) dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

"Art. 22-bis

(Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello Statuto)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca una apposita conferenza degli enti locali individuati nella legge istitutiva, al fine della predisposizione dello statuto.
2. In sede di conferenza ed entro sessanta giorni dalla convocazione della stessa, gli enti definiscono, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 22-ter e 22-quater, una proposta di statuto che, dopo l'adozione da parte dell'organo assembleare degli enti di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni, è trasmessa alla Regione per la sua approvazione.
3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.
6. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, le successive modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei voti e con la maggioranza assoluta dei componenti della stessa e approvate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 22-ter

(Organizzazione degli enti parco)

1. Sono organi dell'ente:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di gestione;
 - c) la comunità del parco;
 - d) il revisore dei conti;
2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.
3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce inoltre l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.
4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, dei quali uno su designazione della Giunta regionale; competono al consiglio:
 - a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
 - b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni.
5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso

nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.

6. Spetta alla comunità del parco:
 - a) l'elezione e la revoca del presidente del parco;
 - b) l'elezione dei componenti il consiglio di gestione;
 - c) la revoca dei componenti il consiglio di gestione, ad eccezione di quello di designazione regionale;
 - d) la nomina del revisore dei conti;
 - e) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
 - f) le acquisizioni e alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
 - g) l'adozione delle modifiche allo statuto;
 - h) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e relative varianti;
 - i) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
 - l) la proposta di modifica dei confini del parco;
 - m) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
 - n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4.
7. Il revisore dei conti è designato dal Consiglio regionale.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità, qualora previste dallo statuto, per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.
9. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.
10. Per i membri del consiglio di gestione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.

Art. 22-quater

(Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico)

1. Il direttore del parco è scelto tra gli iscritti in un apposito elenco regionale tenuto dalla Giunta regionale, che ne definisce i requisiti di competenza e professionalità per l'iscrizione. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore decade dal suo incarico alla scadenza del mandato del presidente, restando in carica fino all'avvio dell'incarico del nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. Competono al direttore la direzione del parco, l'emanazione delle autorizzazioni e dei nulla osta di competenza dell'ente, l'assistenza ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco, fungendone da segretario, salvo che lo statuto disponga diversamente e le altre funzioni previste dallo statuto.
3. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.
4. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.”;

- i) alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 25-bis, dopo la parola "adottano" sono aggiunte le parole ", con efficacia immediatamente vincolante," e le parole ", da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì" sono sostituite dalla parola "nonché";
- l) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente: "Nei siti Natura 2000 la vigilanza è esercitata dai rispettivi enti gestori.";
- m) all'articolo 31, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis):
"c-bis) nei siti Natura 2000, ai relativi enti gestori;"
- n) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33
(Monitoraggio e interventi sostitutivi della Regione)
1. La Regione attua il monitoraggio delle attività degli enti gestori delle aree regionali protette e ne valuta i risultati in relazione alle finalità della presente legge e agli obiettivi della programmazione regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale delle aree protette di cui all'articolo 6, comma 1, sono definiti gli obblighi informativi degli enti gestori nei confronti della Giunta regionale, anche ai fini dell'attività di monitoraggio.
3. Qualora gli enti gestori delle aree protette regionali o dei siti della Rete Natura 2000 ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o necessari per evitare danni all'ambiente naturale, il Presidente della Giunta regionale li diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale nomina, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un commissario *ad acta* che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario *ad acta* sono poste a carico dell'ente inadempiente.
4. E' disposto lo scioglimento o la revoca degli organi di amministrazione degli enti gestori:
a) in caso di accertata, persistente inattività che impedisca il conseguimento delle finalità istitutive;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi;
c) in caso di gravi violazioni di legge.
5. Il decreto di scioglimento o revoca è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e, salvo che per la lettera c) del comma 4, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni.
6. Con il decreto di cui al comma 5 è disposta la nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto stesso.";
- o) l'articolo 34 della è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Parchi locali di interesse sovracomunale)
1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.
2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.
3. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità

di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. Al fine di garantire l'esercizio necessariamente sovracomunale delle funzioni di cui al comma 6, i comuni definiscono per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il modello consortile o convenzionato.

4. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP, valutata la compatibilità con il proprio PTCP, e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni competenti per territorio, con deliberazione della provincia. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area in esame.
5. La Regione e le Province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a), con risorse proprie, anche attivando sinergie con i piani di settore in materia agro-silvo-pastorale, di difesa del suolo e delle acque, di difesa della fauna e di esercizio venatorio, di recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di recupero delle aree degradate.
6. Il soggetto gestore del PLIS:
 - a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;
 - b) promuove la fruizione del parco nel rispetto delle proprietà private e delle attività antropiche esistenti;
 - c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative.
7. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l'interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale.”.

Art. 7

(Norma di raccordo con leggi regionali di finanziamento)

1. Le disposizioni finanziarie per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 5, commi da 3 a 6, della legge regionale 6 marzo 2002 , n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sono da intendersi riferite alle previsioni di cui all'articolo 25-bis della legge regionale 86/1983.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutti i riferimenti, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, ai consorzi di gestione dei parchi regionali, sono da intendersi fatti agli enti di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16/2007.
2. L'assemblea consortile delibera l'adeguamento statutario, di cui dell'articolo 2, sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, le quote di partecipazione non possono essere modificate in sede di adeguamento statutario ai sensi dell'articolo 2.
3. Al fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio necessariamente sovracomunale delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 86/1983, come introdotto dalla presente legge, sono mantenute le forme di gestione in essere dei PLIS riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'allegato A, colonna "*Leggi di modifica*" della l.r.16/2007 a seguito dell'approvazione degli atti di modifica ed integrazione alle delimitazioni territoriali, di cui all'articolo 17, comma 3, l.r.86/1983; l'allegato A aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. A tal fine, la rubrica della colonna "*Leggi di modifica*" è sostituita dalla seguente "*Atti e leggi di modifica*".

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) il comma 2 dell'articolo 16-bis, il comma 6-ter dell'articolo 18, il comma 2-bis dell'articolo 19 e il comma 7-bis dell'articolo 21 della l.r. 86/1983;
 - b) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).